

SENT. 33/2024

P. U. n. 17/2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
Prima Sezione Civile

Ufficio crisi d'impresa e procedure concorsuali

Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Gaetano Guglielmo, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Nel procedimento iscritto al n.17/2024 avente ad oggetto omologa concordato minore, proposto ex art. 74 e seg. CCII da
, in atti generalizzati;

ritenuta la competenza del Tribunale adito, in ragione del luogo di residenza dei proponenti;

rilevato che proposta che si fonda solo sull'apporto di finanza esterna da parte della madre dei ricorrenti, è stata formulata tramite un OCC costituito nel circondario del predetto Tribunale, che è corredata dalla documentazione prescritta dall'art. 75 CCII e che la relazione particolareggiata dell'OCC comprende le informazioni e le valutazioni di cui all'art. 76 co. 2 C.C.I.;

-che il gestore della crisi ha redatto la relazione particolareggiata attestando: a) la completezza ed attendibilità della documentazione depositata dai debitori alla luce dei riscontri eseguiti presso i creditori e le banche dati disponibili; b) la convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria; c) la congruenza fra la percentuale di soddisfazione offerta al

Q

creditore ipotecario e le prospettive di realizzazione del medesimo credito in caso di liquidazione controllata ai sensi dell'art. 75 co. 2 C.C.I. d) i costi presumibili della procedura; f) la fattibilità del piano;

- che con il decreto di apertura emesso ex art. 78 CCII in data 19/3/2024 è stata disposta la nomina del commissario giudiziale nella persona del dott. Marco Corrado che ha depositato la relazione ai sensi degli artt. 79 e 80 CCII, cui è stata allegata la prova delle comunicazioni trasmesse ai creditori e le dichiarazioni di voto pervenute;

- che i debitori hanno provveduto al deposito del fondo spese previsto nel decreto di apertura della procedura;

- che nella relazione del commissario giudiziale si dà atto all'avvenuto raggiungimento delle maggioranze di cui all'art. 79 CCII per entrambe le masse e delle osservazioni formulate dall'unico creditore, la s.p.a. relativamente alla posizione della debitrice

vista la memoria difensiva depositata dai debitori, in esito alle osservazioni pervenute;

vista la relazione finale depositata in data 7-6-2024 dal commissario giudiziale che ha espresso parere favorevole sull'ammissibilità e fattibilità della proposta concordataria già attestata dal gestore della crisi nella relazione particolareggiata ex art. 76 CCII, nonché la convenienza della stessa rispetto all'alternativa liquidatoria, in quanto "atta a soddisfare i creditori in misura percentuale più soddisfacente";

richiamate, quanto alle osservazioni formulate dal suddetto creditore, le motivazioni già esposte nel decreto di apertura della procedura circa la sussistenza dei requisiti soggettivi di cui all'art. 2 comma 1 lett. c) da parte dei proponenti che si trovano in condizione di sovraindebitamento, non assoggettabili a liquidazione giudiziale o ad altre procedure liquidatorie previste per il caso di crisi o insolvenza e non qualificabili come consumatori, *in quanto la maggiore esposizione debitoria è*



ricollegabile all'attività commerciale svolta da un terzo soggetto; inoltre il rapporto di stretta parentela e il fatto che l'indebitamento ha un'origine comune giustificano la presentazione di unico piano di risoluzione della crisi ex art. 66 CCII;

considerate condivisibili le argomentazioni esposte dall'organo commissariale circa l'ammissibilità e fattibilità del piano alla luce delle integrazioni fornite dai proponenti circa la situazione reddituale del finanziatore esterno, nonché il giudizio positivo circa la convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria;

P.Q.M.

Visto l'art. 80 CCII

OMOLOGA

il concordato minore alle condizioni di cui alla proposta;

dispone

che la presente sentenza di omologa sia comunicata ai creditori e pubblicata, a cura del commissario giudiziale, nell'apposita area del sito web del Tribunale e che ne sia data comunicazione a tutti i creditori agli indirizzi p.e.c. comunicati;

avverte

i debitori che sono tenuti a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, attenendosi a quanto previsto dall'art. 81 CCII per le eventuali vendite e cessioni previste nel piano;

il Commissario Giudiziale che dovrà vigilare sull'esatto adempimento del concordato minore nonché:

- risolvere eventuali difficoltà, sottoponendole al giudice se necessario e ponendo in essere ogni attività necessaria all'esecuzione del piano, ivi compresa l'apertura di un conto dedicato alla procedura sul quale far accreditare le somme previste dal piano;



- relazionare per iscritto al Giudice sullo stato di esecuzione ogni sei mesi a decorrere dalla data della presente sentenza;
- segnalare ogni fatto rilevante ai fini della revoca dell'omologazione;

dichiara

chiusa la procedura.

Si comunichi.

Avellino, 18.6.2024

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 18-06-2024

Il Cancelliere
CANCELLIERE
Antonio Festa



Il Giudice

Dott. Gaetano Guglielmo